

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **295/1974** (ECLI:IT:COST:1974:295)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **21/11/1974**; Decisione del **19/12/1974**

Deposito del **27/12/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7559**

Atti decisi:

N. 295

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Recati Giovanni e Moricci Vladimiro, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1973 il pretore di Borgo San Lorenzo, nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati e Vladimiro Moricci, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perciò che "le molteplici condotte previste nelle varie ipotesi pur presentando un diverso indice di gravità, vengono tuttavia punite con un'unica eguale sanzione"; che davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con la sentenza n. 122 del 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della sopradetta norma, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Treviglio con due ordinanze del 15 ottobre e del 24 novembre 1971; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti nuovi e che pertanto non ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba rivedere la propria decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioè sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe del pretore di Borgo San Lorenzo, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 122 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.